



**CONVENZIONE TRA LA UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI
VERONA E LA CASA DI CURA PEDERZOLI, PRESIDIO
OSPEDALIERO DELL'ULSS 22 PER L'IMPLEMENTAZIONE DI
ATTIVITA' DI BIOBANKING**

TRA

l'Università degli Studi di Verona (di seguito denominata Università), con sede in Verona, Via dell'Artigliere, n. 8, Codice Fiscale n. 93009870234, rappresentata dal Rettore Prof. Alessandro Mazzucco, nato a Venezia (VE) il 4 febbraio 1944, in qualità di Rettore pro-tempore dell'Università medesima, autorizzato alla stipula del presente atto con provvedimento del Consiglio di Amministrazione del 21 dicembre 2012

E

la Casa di Cura Polispecialistica Dott. Pederzoli s.p.a. (di seguito denominata Casa di Cura), riconosciuta presidio ospedaliero della Ulss n. 22 di Bussolengo, con sede in Via Monte Baldo 24, Peschiera (VR), Codice Fiscale/Partita IVA n. 00233020239, rappresentata dal Rag. Giuseppe Puntin in qualità di Amministratore Delegato, nato a S. Ambrogio di Valpolicella (VR) il 23 agosto del 1940.

PREMESSO CHE

In data _____ dicembre 2012 tra l'Università degli Studi di Verona e la Casa di Cura Polispecialistica Dott. Pederzoli S.p.a. è stato stipulato un Accordo Quadro che prevede l'implementazione di attività di biobanking in accordo tra La Casa di Cura e l'Università di Verona come base per lo sviluppo di attività di ricerca di comune interesse.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1

Le attività di biobanking riguarderanno la raccolta di materiali biologici (sangue, saliva, tessuti) e informazioni a questi associate, nonché delle informazioni clinico-patologiche dei pazienti osservati presso la Casa di Cura.

Verrà istituita una sede periferica della Biobanca ARC-NET dell'Università presso la Casa di Cura, curando la messa in opera della infrastruttura fisica, informatica e di sicurezza, nonché dei protocolli adatti per le attività svolte, procedure standard per la raccolta e per il processamento dei materiali e dei dati, procedure per il trasferimento del materiale, per la condivisione dei dati.

Articolo 2

Il coordinamento delle attività di raccolta presso la Casa di Cura dei materiali biologici e delle informazioni associate sarà svolto da un



responsabile individuato dall'Università in accordo con la Direzione Sanitaria della Casa di Cura.

Articolo 3

Il personale impegnato nelle attività assistenziali della Casa di Cura che sarà coinvolto nelle attività di biobanking sarà indicato, concordemente, dalle parti in relazione allo sviluppo di programmi ad hoc. Formazione adeguata verrà fornita a detto personale per le specifiche di attività correlate al biobanking.

Articolo 4

I materiali biologici e le informazioni correlate saranno centralizzati, mediante trasferimenti periodici, presso la Biobanca ARC-NET dell'Università, dove il materiale sarà custodito fino al suo utilizzo per finalità di ricerca. L'utilizzo del materiale raccolto presso la CdC e custodito presso la biobanca sarà concordato tra la Casa di Cura e l'Università attraverso lo sviluppo di progetti di ricerca comuni. Eventuale personale universitario che dovesse operare presso la Casa di Cura nell'ambito di tali progetti opererà sotto la responsabilità del Direttore del Servizio di Anatomia Patologica d'intesa con la Direzione Sanitaria della Casa di Cura.

Articolo 5

La CdC si impegna a concorrere ai costi di gestione della biobanca con un contributo di 30.000 Euro e ad acquisire le apparecchiature necessarie secondo gli standard definiti da Biobanca ARC-NET.

La Casa di Cura procederà al potenziamento della dotazione organica di tecnici sanitari per far fronte al proprio piano di implementazione delle attività di anatomia patologica, ivi comprese quelle di biobanca.

Articolo 6

Le parti possono recedere in qualsiasi momento dalla presente convenzione, previo preavviso di almeno sei mesi da comunicarsi per iscritto, o in caso di mancato adempimento dei seguenti impegni ritenuti essenziali:

- banking materiali e informazioni associate inferiori al 40% dei campioni relativi a pazienti osservati con patologie della tipologia concordata;
- aggiornamento delle informazioni di follow up relative ai pazienti il cui materiale biologico è stato inserito nella biobanca;
- rispetto dell'impegno assunto in forza del precedente articolo.

Articolo 7

La presente convenzione entra in vigore dalla data della sua sottoscrizione ed ha durata triennale con possibilità di rinnovo espresso previo accordo scritto tra le parti e salvo risoluzione anticipata per i motivi indicati all'articolo che precede.


Al termine di ogni anno di attività le parti procederanno ad una valutazione congiunta dei risultati raggiunti e concorderanno eventuali ulteriori programmi di sviluppo.

Articolo 8

Le controversie che dovessero insorgere in merito all'applicazione o interpretazione della presente convenzione sono devolute alla cognizione esclusiva del foro di Verona.

Letto, confermato e sottoscritto.
Verona, lì

UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DI VERONA
IL RETTORE
Prof. Alessandro Mazzucco



CASA DI CURA DOTT.
PEDERZOLI S.P.A
AMMINISTRATORE DELEGATO
Rag. Giuseppe Puntin